CAMERA DEI DEPUTATI N. 551

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 ottobre 1976 *(Stampato n. 205)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(OSSOLA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1976, n. 675, recante norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 ottobre 1976

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1976, n. 675, recante norme per la istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero.

Decreto-legge 1° ottobre 1976, n. 675, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 263 del 2 ottobre 1976.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di istituire un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

Fino al 15 ottobre 1976 incluso, sulle cessioni di valuta estera contro lire, a pronti o a termine, effettuate in favore dei residenti per il regolamento di operazioni autorizzate in via generale o particolare è dovuto un diritto speciale nelle misure del dieci per cento della valuta nazionale corrisposta come controvalore della valuta estera ceduta.

Il diritto speciale è dovuto anche sui pagamenti all'estero effettuati dalle banche agenti per conto di residenti mediante addebitamenti di conti valutari, di conti autorizzati o di conti speciali in valuta nonchè sui pagamenti eseguiti mediante accreditamento di lire in conti di pertinenza estera.

Art. 2.

Il diritto di cui al precedente articolo è dovuto dalle banche agenti, con obbligo di rivalsa, da effettuarsi all'atto dell'esecuzione dell'operazione, nei confronti del cessionario della valuta estera ovvero dal residente per conto del quale è eseguito il pagamento verso l'estero.

Il diritto speciale deve essere corrisposto mediante versamento alla Sezione provinciale di Tesoreria dello Stato nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede o la dipendenza della banca agente che ha effettuato l'operazione, entro il giorno successivo a quello di esecuzione dell'operazione medesima.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono stabilite le modalità del versamento alla tesoreria dello Stato nonchè i dati e documenti relativi da trasmettere all'Amministrazione.

Le entrate derivanti dall'applicazione del diritto speciale affluiranno in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato.

Art. 3.

Sono esclusi dal diritto speciale i pagamenti relativi alle seguenti operazioni:

importazioni di frumento (tariffa doganale n. 10.01°);
importazione di stampa estera quotidiana e periodica;

rimborsi e pagamenti di interessi relativi a prestiti ricevuti dall'estero;

corresponsione a non residenti di pensioni e risparmi nonchè altre prestazioni derivanti da assicurazioni sociali e contributi alimentari dovuti per legge;

trasferimenti di stipendi ad agenti italiani all'estero;

assegnazioni ad espatriandi, nei limiti previsti di lire 5 milioni a persona oltre l'assegnazione turistica;

erogazione, mediante accreditamenti in conti dell'estero, di crediti accordati in base alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;

rimesse di risparmi su redditi di lavoro (rimesse di immigrati, ivi comprese le rimesse di risparmi di lavoratori non residenti, in tempo raneo soggiorno in Italia);

accreditamenti in conti esteri di compagnie di navigazione marittima ed aerea di ricavi derivanti dalla vendita di biglietti di passaggio e di trasporto merci;

indennizzi di compagnie di assicurazioni per responsabilità civile di residenti verso non residenti, trasferimenti all'estero a seguito di sentenze passate in giudicato;

importazioni di reni artificiali e ricambi nonchè di prodotti emoderivati;

disinvestimenti esteri, redditi da investimenti esteri in Italia, nonchè il riconoscimento della pertinenza estera di beni e valori posseduti in Italia;

contributi ad organismi internazionali cui partecipa l'Italia;

pagamenti all'estero disposti dall'Italcable in relazione alla sua attività;

trasferimenti di diritti consolari;

estinzione di finanziamenti di valuta;

trasferimenti effettuati tramite l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO